



## **A partire dal 1° luglio 2018, le cause pregiudiziali nelle quali sono coinvolte persone fisiche saranno anonimizzate**

Alla luce dell'entrata in vigore del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)<sup>1</sup>, che precede quello che sarà prossimamente applicabile alle istituzioni dell'Unione europea<sup>2</sup>, la Corte di giustizia ha deciso di rafforzare la protezione dei dati delle persone fisiche nell'ambito delle pubblicazioni relative alle cause pregiudiziali.

Così facendo, essa accompagna la tendenza, che si osserva nell'ambito degli Stati membri, al rafforzamento della protezione dei dati personali in un contesto caratterizzato dalla moltiplicazione degli strumenti di ricerca e di diffusione. La giurisprudenza recente della Corte di giustizia riflette peraltro tale tendenza con un numero crescente di sentenze pronunciate in questo ambito, su questioni quali il diritto alla deindicizzazione nei motori di ricerca<sup>3</sup>; la validità della decisione della Commissione che constata che gli Stati Uniti garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti<sup>4</sup>; la validità dell'accordo PNR (*Passenger Name Record data*) tra l'Unione europea e il Canada<sup>5</sup>; la responsabilità degli amministratori di fanpage su Facebook<sup>6</sup> o ancora la legittimità della conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche<sup>7</sup>.

Per assicurare la protezione dei dati delle persone fisiche coinvolte nelle cause pregiudiziali, garantendo nel contempo l'informazione dei cittadini e la pubblicità della giustizia, la Corte di giustizia ha quindi deciso, per ogni causa pregiudiziale presentata a partire dal 1° luglio 2018, di sostituire con iniziali, in tutti i documenti pubblicati, **i nomi delle persone fisiche** coinvolte nella causa. Allo stesso modo, **sarà eliminato qualsiasi elemento supplementare atto a consentire l'identificazione delle persone implicate**.

Questi nuovi orientamenti – che non riguardano le persone giuridiche e ai quali la Corte di giustizia conserva la possibilità di derogare in caso di richiesta espressa di una parte o se ciò è giustificato dalle circostanze particolari della causa – si applicheranno a tutte le pubblicazioni che possono aver luogo nell'ambito della trattazione della causa, dalla sua presentazione fino alla sua conclusione (comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale, conclusioni, sentenze...), e altresì alla denominazione della causa.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag.1).

<sup>2</sup> Il regolamento attualmente in vigore è il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

<sup>3</sup> Sentenza della Corte del 13 maggio 2004, Google Spain e Google ([C-131/12](#), v. comunicato stampa [n. 70/14](#)).

<sup>4</sup> Sentenza della Corte 6 ottobre 2015, Schrems ([C-362/14](#), v. comunicato stampa [n. 117/15](#)).

<sup>5</sup> Parere della Corte del 26 luglio 2017 ([1/15](#), v. comunicato stampa [n. 84/17](#)).

<sup>6</sup> Sentenza della Corte 5 giugno 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein ([C-210/16](#), v. comunicato stampa [n. 81/18](#)).

<sup>7</sup> Sentenza della Corte dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland ([C-293/12](#) e [C-594/12](#), v. comunicato stampa [n. 54/14](#)), e sentenza della Corte del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige ([C-203/15](#) e [C-698/15](#), v. comunicato stampa [n. 145/16](#)).

Per agevolare la citazione e l'individuazione delle cause anonimizzate, a ciascuna di esse sarà attribuita, a cura della Corte, una denominazione usuale secondo le seguenti modalità:

- quando la causa vede opposte solo persone fisiche, il nome della causa corrisponderà a due iniziali che rappresentano il nome e il cognome della parte ricorrente, ma che sono diverse da nome e cognome reali di tale parte. Per evitare la proliferazione di cause recanti le stesse iniziali (considerato che la possibilità di combinazioni di lettere non è infinita), la Corte aggiungerà alle due iniziali un elemento distintivo, tra parentesi. Tale elemento aggiuntivo potrà riferirsi al nome di una persona giuridica che, senza essere parte, è menzionata o è interessata dalla causa, oppure potrà riferirsi all'oggetto o alla questione centrale della controversia. Quest'ultimo metodo è stato, ad esempio, utilizzato recentemente dalla Corte nella sentenza del 26 giugno 2018 nella causa C-451/16, MB (Cambiamento di sesso e pensione di fine lavoro)<sup>8</sup>;
- quando tra le parti in causa ci sono persone fisiche e persone giuridiche, il nome della causa corrisponderà al nome di una delle persone giuridiche. Nondimeno, nel caso in cui si tratti di un'autorità pubblica che ha frequentemente la qualità di parte dinanzi alla Corte di giustizia (per esempio «Ministre des Finances»), al nome della causa sarà comunque aggiunto un elemento distintivo.

Occorre, infine, sottolineare che le misure esposte in precedenza mirano a garantire un'adeguata protezione dei dati personali nell'ambito delle *pubblicazioni* della Corte di giustizia. Esse non incidono sulle modalità di trattazione delle cause ad opera della Corte e sullo svolgimento abituale del procedimento e, segnatamente, delle udienze di discussione che continueranno a svolgersi secondo le modalità attuali.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

---

<sup>8</sup> V. comunicato stampa [n. 92/18](#).